



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"MAJORANA - GIORGI"

VIA SALVADOR ALLENDE 41 16138 GENOVA TEL. 0108356661 FAX 0108600004  
VIA TIMAVO 63 16132 GENOVA TEL. 010 393341 FAX 010 3773887  
CODICE ISTITUTO: GEIS018003 - [www.majorana.it](http://www.majorana.it) - [geis018003@istruzione.it](mailto:geis018003@istruzione.it)

LICEO delle SCIENZE APPLICATE

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ELETTRONICA E ELETTRONICA - MECCANICA - AMMINISTRAZIONE, FINANZA & MARKETING

Comunicazione n.223 del 24 marzo 2015

Alle Famiglie interessate  
Ai Docenti. Loro sedi  
Al Direttore S.G.A.

**Oggetto: Efficacia delle certificazioni L.170/2010 (DSA) e L.104/92 (disabili)**

Nel recepire e rispondere ad alcune richieste di chiarimento, si precisano i limiti temporali di efficacia, nel corso dell'anno scolastico, delle certificazioni per alunni D.S.A. (L.170/2010) e disabili (L.104/92).

**L.170/2010 (D.S.A.)**

L'Intesa Stato-Regioni sulla certificazione di DSA (Intesa 25/07/2012), all'art. 1 comma 3 stabilisce che:

*"La **diagnosi di DSA** deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, **non oltre il 31 marzo** per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene."*

Dunque, le certificazioni L.170/2010 rilasciate prima del 31-3-2015 richiedono necessariamente la stesura di un PDP. Le certificazioni rilasciate dopo tale data, avranno la loro efficacia didattica nell'a.s.2015/2016.

**L.104/92 (disabili)**

Per le certificazioni L.104/92 non esiste un limite temporale per la data di rilascio.

Esiste, però, un limite oggettivo in relazione alla possibilità di riconoscimento di ore di sostegno dopo l'ultima assegnazione in deroga (solitamente a metà del mese di novembre di ciascun anno).

Pur se in assenza di insegnante di sostegno, il Consiglio di Classe può redigere un P.E.I. nel caso in cui l'alunno non segua la programmazione ministeriale o siano previsti tempi più lunghi per espletare le prove o prove equipollenti.

Resta peraltro inteso che, proprio in considerazione del ritardo con cui giungono dette certificazioni e dell'impossibilità di ottenere un insegnante di sostegno, a maggior ragione **risulta fondamentale, quando tutti i docenti del Consiglio di Classe siano informati della nuova certificazione, prevedere uno o più incontri scuola-famiglia.**

Il Dirigente Scolastico  
(Alessandro Rivella)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93*